CAMERA DEI DEPUTATI N. **2494**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARETTA

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e la semplificazione della legislazione in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura mediante l'adozione di un codice

Presentata il 2 luglio 2025

Onorevoli Colleghi ! – Le fonti normative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura, senza tenere conto delle varie normative regionali, sono numerose, frammentate e di complessa fruibilità. Provvedere al riordino, al coordinamento e alla semplificazione della legislazione in materia, così da renderla più chiara ed efficace, è oggi necessario per promuovere lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Per tali ragioni la presente proposta di legge si prefigge di attuare un'ampia semplificazione della legislazione che regola le summenzionate materie, delegando il Governo a raccogliere e integrare le norme rilevanti e di interesse mediante l'adozione di un codice. Questo consentirà di semplificare l'applicazione delle leggi e la loro fruibilità nonché di ridurre il rischio di conflitti tra normative settoriali, seguendo l'esempio di codificazione normativa adottato da altri Paesi come la Francia. La presente proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1 reca la disposizione di delega al Governo per la redazione del codice, stabilendo i princìpi e criteri direttivi della delega e la relativa procedura, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino, il coordinamento e la semplificazione della legislazione in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura mediante l'adozione di un codice denominato « codice rurale, dell'agricoltura e della pesca marittima ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un codice delle disposizioni legislative di ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, fatto salvo quanto previsto dalle lettere da *b)* a *d)*;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere

del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Conseguentemente all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo provvede all'adeguamento della disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura prevista dal comma 3.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19PDL0151470